

**PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA
PRESSO GLI EDIFICI E LE AREE ESTERNE DELLA FONDAZIONE BIOPARCO –
DI ROMA**

**CAPITOLATO D’ONERI
CIG: 52108311C6**

INDICE

Premessa

ART.1 OGGETTO DELL'APPALTO.....	Pg. 3
ART.2 DURATA DELL'APPALTO.....	3
ART.3 LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'	4
ART.4 AMMONTARE DELL'APPALTO.....	7
ART.5 MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA.....	8
ART.6 CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA.....	11
ART.7 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE.....	13
ART. 8 PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO	14
ART. 9 RESPONSABILE DELL'APPALTO E SEDE OPERATIVA.....	15
ART. 10 NORME SULLA SICUREZZA.....	15
ART. 11 DIRETTORE DELL'ESECUZIONE.....	16
ART. 12 VARIAZIONI QUANTITATIVE.....	17
ART. 13 VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE.....	17
ART. 14 RESPONSABILITA' ED ASSICURAZIONI.....	18
ART. 15 NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE.....	19
ART. 16 SUBAPPALTO.....	19
ART. 17 CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO.....	21
ART. 18 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI.....	22
ART.19 VERIFICHE E CONTROLLI.....	23
ART.20 INADEMPIMENTI E PENALI.....	23
ART.21 RISOLUZIONE E RECESSO.....	26
ART. 22 ESECUZIONE IN DANNO.....	28
ART. 23 CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI.....	28
ART. 24 COMUNICAZIONI.....	28
ART. 25 CONTROVERISE E FORO COMPETENTE.....	29

Premessa

Il Bioparco di Roma è uno dei più antichi giardini zoologici d'Europa, la cui nascita risale al 1911. Il Bioparco è costituito da diciassette ettari di parco, più di 1.000 animali appartenenti a 200 specie diverse tra mammiferi, uccelli e rettili, inseriti in un contesto botanico tra i più interessanti e suggestivi di Roma.

ART. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto ha ad oggetto l'espletamento del servizio di pulizia degli edifici e delle aree esterne della Fondazione Bioparco, così come meglio descritto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico nonché della fornitura di materiali di consumo presso gli edifici di seguito indicati.

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato **nei luoghi di cui all'art. 3** del presente Capitolato e secondo le modalità previste dal Capitolato Tecnico.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi all'acquisizione delle attrezzature e dei materiali di consumo necessari per l'espletamento del servizio medesimo, nonché l'acquisto ed il rifornimento dei prodotti di consumo dei servizi igienici, mentre l'acqua e l'energia elettrica sono a carico della Stazione Appaltante.

L'appaltatore dovrà effettuare il servizio di pulizia con le modalità, le frequenze stabilite, gli orari di intervento, la tipologia di prestazioni puntualmente previste nel presente capitolato e nel capitolato Tecnico.

Per l'espletamento del servizio di pulizia è calcolato **un monte ore minimo annuo di: H 11.055.**

Art. 2

DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto avrà inizio a decorrere dalla data di stipula del contratto **prevista per il 01 aprile 2014 fino al 31 marzo 2017** per una durata di 3 anni.

Il termine di inizio della durata dell'appalto è posto a favore della Fondazione e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per l'Appaltatore alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

In caso di ritardo dell'avvio del servizio, l'importo contrattuale verrà proporzionalmente ridotto.

ART. 3

LUOGHI DI ESECUZIONE DELLE ATTIVITA'

Il servizio di pulizia dovrà essere espletato presso i seguenti edifici, meglio descritti nel Capitolato Tecnico.

I. UFFICI

Descrizione: La palazzina uffici è costituita da due piani.

Ci sono anche dei locali seminterrati, usati come magazzini, che non sono oggetto del servizio di pulizia.

I° PIANO superficie di circa 270 mq, composto da: 9 stanze ufficio, 2 bagni, una stanza centralino, un locale tecnico computers, due corridoi ed il vano scale.

II° PIANO superficie di circa 230 mq, composto da 9 stanze ufficio, un bagno, due corridoi e tre terrazzi.

II. PREFABBRICATI

Descrizione: I prefabbricati, con servizi igienici, sono posizionati a livello terreno vicino la palazzina uffici, sono 3, 2 con bagno ed uno senza. Sono circa 10mq l'uno.

III. BIGLIETTERIA

Descrizione: La biglietteria è un locale di circa 30mq composta da due stanze dove ci sono 9 posizioni casse, una scrivania ed una cassaforte.

IV. SPOGLIATOIO PERSONALE

Descrizione: Lo spogliatoio del personale con annessi servizi igienici è ubicato presso l'entrata di Via Aldrovandi n. 10.

Lo spogliatoio del personale della Fondazione è composto da 3 piani.

I primi due per gli uomini ed il più alto per le donne.

Ogni piano è composto da una stanza spogliatoio con armadietti e dei servizi igienici.

V. INFERMERIA VETERINARIA

Descrizione edificio: L'infermeria veterinaria è composta da una sala operatoria, una sala autoptica, un laboratorio, tre bagni, una sala pre-operatoria, un magazzino, due uffici, una sala per attività di lavaggio, una sala visite (ambulatorio), una sala con lavatrice, una sala degenza.

Nell'ambito degli interventi mensili oltre gli ambienti dell'infermeria occorre pulire anche i vicini ambienti della quarantena che sono composti da un bagno e da una sala operatoria.

VI. TAMARINI

Descrizione edificio: Il percorso tamarini è un lungo corridoio dove i visitatori transitano per vedere, attraverso delle vetrate, i tamarini.

La pulizia include le vetrate lato visitatori.

VII. MUSEO DEL CRIMINE

Descrizione: Il Museo del crimine è un lungo percorso all'interno di un edificio di circa 300mq, che permette ai visitatori di vedere reperti attraverso delle vetrate e direttamente. Alla fine del percorso ci sono dei servizi igienici

VIII. VISTA GIRAFFE

Descrizione: La vista giraffe è un'area coperta da dove i visitatori possono vedere le giraffe è un ambiente di circa 30mq con delle grosse vetrate.

IX . INGRESSO RETTILARIO

Descrizione: L'area ingresso rettilario è un ambiente di circa 80mq composto da un ambiente principale a forma rettangolare ed un gruppo servizi igienici.

X. ANELLO RETTILARIO

Descrizione: Il corridoio ad anello che permette ai visitatori di vedere le teche del rettilario è uno spazio circolare di circa 150mq.

XI. SALA ELEFANTI

Descrizione: La sala mostre elefanti è un ambiente di circa 350mq composto da un ambiente principale a forma circolare, uno spazio rettangolare connesso al principale, un gruppo servizi igienici ed uno spazio rettangolare di servizio.

XII. TEATRO PINGUINO

Descrizione: Il teatro del pinguino è un ambiente a forma rettangolare composto di una sala principale, di servizi igienici (2wc e 2 lavelli) e di 2 magazzini.

XIII. CAPPELLO DEL PRETE

Descrizione: L'edificio chiamato "Cappello del prete" a forma semicircolare è composto da una sala principale, da servizi igienici e n°1 magazzino.

XIV. AULA DIDATTICA

Descrizione: L'aula didattica è un ambiente a forma rettangolare, composto da una sala principale, da servizi igienici e da un magazzino.

15 .AUDITORIUM

Descrizione: L'Auditorium è un ambiente a forma rettangolare, composto da una sala principale, da servizi igienici e da un magazzino. La sala principale è composta da una platea con sedie fisse su superficie inclinata e da due scale.

XVI. SALA ARCA

Descrizione: La sala Arca è un ambiente a forma rettangolare, ubicato nell'area giochi.

XVII. SERVIZI IGIENICI VISITATORI

Descrizione servizi igienici:

- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ➤ OASI DEL LAGO | composto da 7 wc e 5 Lavelli |
| ➤ SCIMPANZE' | composto da 5 wc e 5 Lavelli |
| ➤ LGO GASSMANN | composto da 5 wc e 2 Lavelli |
| ➤ FATTORIA DEI BIMBI | composto da 5 wc e 5 Lavelli |
| ➤ LEMURI | composto da 7 wc e 5 Lavelli |
| ➤ IPPOPOTAMI | composto da 2 wc e 2 Lavelli |
| ➤ RETRO CAFFÈ | composto da 2 wc e 3 Lavelli |

XVIII. SUPERFICI ESTERNE

Descrizione : Tutte le aree esterne (superfici calpestabili) all'interno del Bioparco. Il Bioparco si sviluppa su circa 17 ettari e le aree esterne sono composte da strade, marciapiedi, rampe, scale, vialetti, prati, aree di sosta, praticate dai visitatori e dal personale di servizio.

Le modalità di espletamento del servizio sono indicate in maniera specifica e compiuta nel Capitolato Tecnico.

La Fondazione potrà richiedere, fermo il monte ore offerto in sede di gara, all'Appaltatore una diversa distribuzione delle ore e una variazione dell'orario nell'espletamento delle attività di pulizia, a seconda delle necessità della Fondazione.

Le parti potranno concordare, in qualunque momento e per sopravvenute esigenze, specifiche modifiche alle modalità di prestazione delle attività oggetto del presente appalto senza che ciò faccia insorgere, in capo all'appaltatore, alcun diritto di risarcimento o indennizzo di sorta ed a qualunque titolo.

ART. 4

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo stimato posto a base d'asta, soggetto a ribasso, per l'esecuzione del servizio di pulizia degli edifici della Fondazione Bioparco **è pari ad Euro 702.000,00(settecentodueeuro/00), oltre IVA al 21%, di cui € 18.000,00** oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso.

L'importo netto contrattuale derivante dalle risultanze di gara è onnicomprensivo di tutte le prestazioni e forniture connesse al contratto di appalto e dovrà essere mantenuto fisso ed invariato per tutta la durata contrattuale indipendentemente da

qualsiasi eventualità, salvo nel caso di estensione o riduzione del contratto o revisione dei prezzi prevista dall'art. 115 del D.lgs. 163/2006 e smi.

ART. 5

MODALITA' DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO DI PULIZIA

Il servizio di pulizia dovrà essere eseguito a perfetta regola d'arte, secondo le frequenze minime indicate nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e secondo quanto previsto nell'offerta presentata dall'appaltatore in sede di gara.

L'appaltatore con la presentazione dell'offerta dovrà riconoscere di essersi reso edotto di aver tenuto in debito conto tutte le condizioni ambientali e delle circostanze ad esse connesse che possono aver influenza sull'esecuzione del servizio e determinazione dei prezzi.

L'appaltatore pertanto non potrà sollevare alcuna obiezione per qualsiasi difficoltà dovesse insorgere nel corso dell'appalto in relazione ad una pretesa ed eventuale imperfetta acquisizione di ogni elemento relativo all'ubicazione nonché alla natura, alle caratteristiche dei locali e alle modalità di svolgimento del servizio.

Il servizio di pulizia dovrà essere effettuato e garantito per i **locali di cui all'art 3.**

In particolare dovranno essere effettuati in via esemplificativa e non esaustiva i seguenti servizi di pulizia:

PULIZIE GIORNALIERE
Spazzatura ad umido di tutti i pavimenti.
Lavaggio manuale e rimozione delle macchie da tutti i pavimenti, scale, pianerottoli.
Approvvigionamento in tutti i servizi igienici del materiale igienico-sanitario (sapone liquido per le mani e carta igienica).
Spolveratura ad umido delle scrivanie, piani di lavoro, targhe, scaffalature e arredi vari ad altezza uomo.
Spazzatura delle aree esterne collegate (terrazzi, balconi, cortili).
Vuotature e pulizia dei portacenere, cestini gettacarte e contenitori di rifiuti vari

posti in tutti i locali, sia interni che esterni con ricambio quotidiano dei sacchetti per la raccolta dei rifiuti.
Trasporto dei rifiuti negli appositi contenitori, conformemente alle norme in materia.

PULIZIE QUOTIDIANE AREE ESTERNE

<p>La pulizia delle superfici esterne calpestabili (strade, marciapiedi, piazze, sentieri, percorsi, rampe, ...) dovrà essere effettuata con il contemporaneo apporto di operatori ecologici dotati di idonea attrezzatura (soffiatori etc.) e di autospazzatrici idonee (stradali con serbatoio acqua in grado di scaricare nel compattatore). Al termine degli interventi di pulizia, le superfici dovranno risultare sgombre da detriti, foglie, carte, bottiglie, lattine e rifiuti di qualsiasi genere. L'utilizzo della motospazzatrice deve avvenire ogni giorno (compresi sabati, domeniche e festivi) per almeno 5 ore e trenta minuti.</p> <p>Pulizia delle attrezzature fisse (cartelli, segnali, panche, cestini, attrezzature didattiche, giochi bimbi, gazebi, ombrelloni, pannelli, fontanelle (ecc.).</p>
Svuotamento dei cestini portarifiuti, lavaggio ad umido del contenitore e trasporto dei rifiuti nelle apposite aree (area di raccolta differenziata e compattatore per raccolta indifferenziata).
Spazzamento manuale di tutte le superfici non percorribili da moto spazzatrici.

PULIZIE MENSILI

Pulizia, sanificazione e disincrostazione (degli idro-sanitari) e disinfezione dei rivestimenti dei servizi igienici.
Lavaggio con idonei preparati disinfettanti azione germicida e deodorante dei pavimenti di ogni tipo comprese le scale, ingressi, atri e ambienti di ogni genere.
Spolveratura ad umido dei davanzali, veneziane e persiane.
Spolveratura ad umido di porte, tende, infissi e maniglie e disinfezione

apparecchi telefonici.
Spolveratura ad umido dei termosifoni, lucernari, sopra porte .
Spolveratura delle scaffalature, delle pareti scorrevoli e degli arredi non altezza uomo.
Lavaggio vetri finestre(lato interno e lato esterno).

PULIZIE ANNUALI
La pulizia a fondo della scalinata presso la grande voliera con l'uso di idropulitrice.
Pulizia a fondo con prodotti specifici dei tavoli e panche
Eliminazione ragnatele con apposito strumento
Pulizia a fondo delle fontanelle con idropulitrice

L'Appaltatore dovrà inoltre provvedere a fornire i seguenti prodotti ogni qualvolta risulti necessario:

- ❖ sacchetti per la spazzatura; sacchetti per rifiuti speciale
- ❖ detergenti mani
- ❖ prodotti per la pulizia (detersivi, deodoranti per wc ecc)
- ❖ macchinari e attrezzature per espletamento del servizio
- ❖ fornitura carta igienica

I prodotti forniti dall'appaltatore dovranno essere di primaria qualità e conformi alle norme CE.

I prodotti chimici impiegati dovranno corrispondere alle vigenti normative relativamente alla biodegradabilità, dosaggi e avvertenze di pericolosità. Il personale dovrà essere adeguatamente formato per l'utilizzo di tali prodotti che dovranno essere conformi alle norme sulla sicurezza e conformi alle norme antinfortunistiche, secondo le indicazioni fornite dalle case produttrici, con particolare attenzione a quanto concerne le concentrazioni e le temperature indicate sulle confezioni.

Tutti i macchinari utilizzati per l'espletamento del servizio devono essere rispondenti alle norme vigenti in tema di sicurezza e conformi alle prescrizioni antinfortunistiche. Tutti gli aspiratori per polveri devono essere provvisti di meccanismo di filtraggio dell'aria in uscita secondo le disposizioni di legge.

E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi ed in particolare di acido cloridrico e

ammoniaca nonché di prodotti spray con propellenti a base di clorofluorocarburi (CFC).

L'Appaltatore sarà l'unico responsabile della custodia delle proprie macchine e attrezzature, manlevando la Società appaltante da qualsiasi responsabilità in caso di danni o furti delle suddette macchine ed attrezzature.

Art. 6

CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA

Il personale che l'Appaltatore destina ai lavori oggetto del contratto deve essere, per numero e qualità, costantemente adeguato all'impiego richiesto dai lavori da eseguire ed ai termini di consegna stabiliti dal presente Capitolato, dal Capitolato Tecnico e dagli interventi di volta in volta concordati con la Fondazione.

Fermi gli impegni di cui al presente contratto, l'appaltatore sarà libero di determinare modalità e termini di esecuzione delle attività che ritenesse utili o necessarie al raggiungimento della qualità e delle caratteristiche dei servizi in oggetto.

Il presente appalto è altresì sottoposto all'osservanza delle norme in materia di cessazione e cambio di appalto previste dalla contrattazione collettiva vigente relativamente all'obbligo di assorbimento della manodopera.

Il numero degli addetti alle dipendenze della ditta attualmente affidataria del servizio è indicato **nell'Allegato B).**

A tal fine l'appaltatore si obbliga a rispettare le norme previste dalla Contrattazione Collettiva vigente per le imprese di pulizia/multiservizi e in tema di mantenimento dell'occupazione dei lavoratori appartenenti all'impresa cessante.

Al suddetto personale dovranno essere garantite le medesime condizioni economiche e contrattuali in atto al momento del subentro. L'appaltatore, anche se non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga, per tutta la durata dell'appalto, ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperativa, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai CCNL di riferimento (CCNL per il personale dipendente da imprese esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi e dagli accordi integrativi territoriali) nonché a rispettare le norme e le procedure previste dalla legge alla data dell'offerta.

Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra la Fondazione ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dall'appaltatore.

L'appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione con congruo anticipo e comunque entro 5 giorni prima dell'inizio della propria prestazione, i nominativi degli addetti impiegati (anche eventuali sostituti) nell'appalto unitamente alla data di

assunzione o di inizio dell'attività lavorativa ad altro titolo presso la medesima Impresa, specificando la natura del rapporto ed eventualmente l'inquadramento e la qualifica ad essi attribuiti, il numero delle ore giornaliere.

L'elenco del personale dovrà essere costantemente aggiornato entro il giorno 5 (cinque) del mese successivo a quello cui le variazioni si sono verificate.

Il mancato, carente o incompleto invio dell'elenco di cui trattasi e delle sue eventuali variazioni comporterà l'applicazione delle penali **di cui all'art. 20** del presente capitolato.

Tutti gli addetti impiegati nell'appalto dovranno essere adeguatamente e regolarmente formati dall'appaltatore per un corretto espletamento del servizio di pulizia.

L'appaltatore è impegnato alla tempestiva sostituzione del personale assente per ferie, malattia allo scopo di evitare disservizi nell'espletamento delle pulizie.

La Fondazione potrà esigere in ogni momento l'allontanamento degli addetti o dei coordinatori e la loro immediata sostituzione in caso di mancato gradimento, ovvero di riscontrata assenza anche di uno solo dei requisiti richiesti dal presente articolo e per inosservanza delle regole di comportamento sopra enunciate.

Ai sensi dell'art. 4 del DPR 207/2010, l'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto, da parte dello stesso, di tutto quanto disposto nel presente articolo.

Qualora vengano accertate delle inadempienze relativamente al pagamento dei contributi assicurativi e/o previdenziali, nonché nel trattamento economico dei lavoratori, la Fondazione potrà adottare al fine di garantire i crediti dei lavoratori impiegati e dei crediti contributivi degli enti previdenziali e/o assicurativi, con la facoltà di trattenere gli importi dovuti dalle fatture non ancora liquidate.

L'appaltatore sarà tenuto, nei confronti dei proprio dipendenti a rispettare le condizioni minime stabilite dal Decreto del MINISTERO Del Lavoro e Delle Politiche Sociali del 10 giugno 2013.(Gazzetta n°144 del 21 giugno 2013).

La Fondazione viene manlevata da ogni responsabilità nei confronti di ogni inadempimento dell'appaltatore nei confronti del personale impegnato nell'appalto.

ART. 7

OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

L'appaltatore si impegna ad assicurare la completa e corretta esecuzione del servizio oggetto dell'appalto, nel rigoroso rispetto di tutto quanto previsto negli atti di gara nonché nell'offerta dallo stesso presentata.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico, l'appaltatore deve altresì adempiere a tutti gli obblighi di seguito elencati:

- ❖ eseguire le attività di pulizia conformemente agli orari previsti dal presente capitolato e nel capitolato tecnico;
- ❖ garantire l'integrità dei luoghi e delle cose;
- ❖ assicurare che il personale indossi le divise e il cartellino di riconoscimento, come previsto dal D.lgs 81/2008 e smi;
- ❖ provvedere, a proprio esclusivo onere, ove necessario al noleggio di strumenti e macchinari e/o strumenti necessari all'esecuzione del servizio di pulizia;
- ❖ segnalare al Direttore dell'esecuzione eventuali guasti e/o carenze per esempio nei servizi igienici;
- ❖ eseguire il servizio nel rispetto degli orari e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta;
- ❖ garantire la presenza delle unità previste, nei luoghi, nei giorni e negli orari in cui devono essere svolti i servizi;
- ❖ comunicare alla Fondazione i nominativi degli addetti che verranno adibiti ai servizi richiesti con le modalità descritte all'art. 6;
- ❖ effettuare un briefing settimanale tra il Responsabile dell'appaltatore e la Fondazione al fine di verificare e/o segnalare eventuali anomalie e particolarità nello svolgimento del servizio;
- ❖ garantire lo svolgimento dei servizi di pulizia richiesti dalla Fondazione, in occasione di eventi straordinari, che saranno conteggiati a parte;
- ❖ provvedere a segnalare al Referente dell'appalto della Fondazione tutte le inadempienze eventualmente riscontrate nell'esecuzione del servizio;

- ❖ provvedere al reperimento, alla formazione, all'organizzazione ed al coordinamento del personale, nonché all'erogazione di ogni trattamento dovuto al predetto personale in forza di previsioni di legge e di contratto collettivo e individuale. In particolare è fatto salvo ogni ulteriore obbligo derivante da tali fonti legali e contrattuali, l'appaltatore è tenuto a proprio esclusivo carico, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nei Contratti Collettivi nazionali di lavoro di categoria in vigore per il periodo dell'appalto, nonché ad osservare e dare applicazione, a proprio esclusivo carico, alle norme derivanti dalla vigente disciplina legislativa relative alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed alle assicurazioni sociali obbligatorie, nonché agli ulteriori obblighi previdenziali derivanti da leggi e contratti collettivi;
- ❖ provvedere, a sua cura e spese, a tutti gli obblighi che le derivano dall'esecuzione del contratto, in ottemperanza alle norme del D.Lvo 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

ART. 8

PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

L'appaltatore dovrà mettere a disposizione del personale adeguato, per numero e qualificazione professionale e che sia in particolar modo:

- idoneo a svolgere le prestazioni richieste;
- di provata capacità, onesta e moralità;
- dotato di apposita divisa idonea alla mansione svolta da indossare obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- dotato di tesserino di riconoscimento corredato da fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro (art. 20 comma 3 del D.lgs 81/2008) da esporre obbligatoriamente durante l'esecuzione del servizio;
- debitamente informato sui specifici rischi dell'ambiente in cui opera conformemente a quanto previsto dal documento di valutazione dei rischi;

Il personale, inoltre, dovrà mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti e a custodire le chiavi per consentire l'accesso ai locali.

ART. 9

RESPONSABILE DELL'APPALTO E SEDE OPERATIVA

L'appaltatore dovrà nominare in caso di aggiudicazione una persona qualificata quale Responsabile dell'Appalto, per assicurare che il servizio venga svolto regolarmente ed in conformità agli impegni contrattuali assunti, nonché per coordinare il personale addetto al servizio.

Fermo restando quanto sopra, il Responsabile dell'Appalto nominato dall'appaltatore deve gestire i propri rapporti con la Fondazione attraverso il Referente dalla stessa nominato.

Il responsabile dell'Appalto dovrà assicurare: la presenza giornaliera del personale richiesto per lo svolgimento del servizio e la reperibilità di sostituti nei tempi più rapidi ove necessario ed infine dovrà garantire che i cambi turno avvengano senza lasciare scoperte le postazioni

Il responsabile dell'appalto dovrà essere sempre reperibile h 24 per la risoluzione immediata di eventuali problemi.

Il responsabile dell'appalto riceverà le chiavi di accesso delle vari sedi oggetto del servizio, della consegna verrà redatto apposito verbale. Le chiavi dovranno essere custodite con massima diligenza e attenzione da parte dell'aggiudicatario e riconsegnate alla Fondazione a scadenza del contratto. L'appaltatore in caso di smarrimento di una o più chiavi, dovrà farne immediata denuncia alle autorità competenti e darne comunicazione alla Fondazione che provvederà alla sostituzione delle serrature e delle relative chiavi necessarie, con addebito della spesa all'appaltatore, tramite la trattenuta sul corrispettivo mensile.

L'appaltatore dovrà altresì nominare, contestualmente alla nomina del Responsabile dell'Appalto, un sostituto che opererà in caso di assenza del Responsabile stesso.

L'Appaltatore prima dell'inizio del servizio, sarà obbligato ad istituire una sede operativo nel territorio di Roma.

ART. 10

NORME SULLA SICUREZZA

L'appaltatore è tenuto all'osservanza delle norme sui regolamenti e sulle norme in materia di sicurezza, salute e prevenzione nei luoghi di lavoro, ai sensi del D.lgs.

81/2008 e s.m.i. L'appaltatore dovrà dotare il personale di mezzi e strumenti idonei a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà porre in atto tutti gli accorgimenti necessari, affinché siano scrupolosamente rispettate nel corso dei servizi previsti dal presente capitolato, nonché adottare tutti i provvedimenti e le cautele previste a garantire nel corso dell'appalto, l'incolumità delle persone addette al servizio e di terzi .

L'appaltatore dovrà:

a) produrre ai sensi dell'art. 26 del D.lgs 81/2008 1 comma lettera a) autocertificazione sul possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale attestante relativamente ai profili di sicurezza sul lavoro, la realizzazione di un sistema organico della prevenzione costituito almeno dalla presenza di :

- un responsabile del servizio prevenzione e protezione
- un medico competente
- documento di valutazione dei rischi per le attività tipiche dell'impresa.

b) approntare e fornire alla Fondazione il proprio piano di sicurezza redatto sulla base del documento di valutazione dei rischi presenti sul luogo di lavoro

c) comunicare al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del servizio prevenzione e protezione e dei preposti.

d) provvedere alla informazione, formazione ed addestramento, ai sensi dell'art. 36 e 37 del D.lgs 81/2008 degli operatori assegnati allo svolgimento del servizio presso la Fondazione, con riferimento al piano della sicurezza e coordinamento luoghi di lavoro, ai piani operativi e alle modalità di esecuzione delle lavorazioni inerenti l'appalto.

I concorrenti sono tenuto a dichiarare che nella redazione dell'offerta hanno tenuto conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori nonché alle condizioni di lavoro.

ART. 11

DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il direttore dell'esecuzione del contratto dovrà provvedere al coordinamento, alla direzione e al controllo contabile dell'esecuzione del contratto, assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell'appaltatore, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il direttore dell'esecuzione del contratto potrà svolgere tutte le attività che si rendano opportune per assicurare il perseguimento dei compiti a lui assegnati. Il direttore dell'esecuzione del contratto redigerà apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto stesso in contraddittorio con l'appaltatore, ai sensi dell'art. 304 del D.P.R. 207/2010.

ART. 12

VARIAZIONI QUANTITATIVE

Qualora nel corso di esecuzione del Contratto occorra un aumento o una diminuzione della prestazione originaria, ai sensi dell'art. 114 del D.lgs 163 e smi e dell'art. 311 comma 2 lettera c) del D.P.R. 207 /2010 l'appaltatore sarà tenuto, agli stessi patti e condizioni del contratto originario, sempre che l'aumento o la diminuzione sia contenuta entro il quinto dell'importo contrattuale. In tali casi il corrispettivo sarà aumentato o diminuito proporzionalmente, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione e fino alla concorrenza del quinto dell'importo complessivo contrattuale.

La decisione dell'affidamento dell'estensione e della riduzione dei servizi nei limiti di cui sopra rimane in ogni caso, una libera ed insindacabile scelta della Fondazione, senza diritto di alcuna indennità a favore dell'appaltatore.

ART. 13

VERIFICA DI CONFORMITA' IN CORSO DI ESECUZIONE

Al fine di accertare la regolare esecuzione, rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto, verranno effettuate con cadenza trimestrale, apposite verifiche di conformità, dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto del contratto.

La verifica di conformità è effettuata direttamente dal direttore dell'esecuzione del contratto.

In occasione della verifica di conformità in corso di esecuzione saranno invitati ai controlli l'appaltatore e un rappresentante della fondazione e dovrà essere redatto apposito verbale.

Alla conclusione del contratto e comunque almeno 20 giorni prima della conclusione della prestazione, sarà avviata la verifica di conformità definitiva, a cui sarà invitato l'appaltatore. Della verifica di conformità sarà redatto apposito processo verbale.

Il direttore dell'esecuzione del contratto rilascerà il certificato di verifica di conformità quanto risulti che l'appaltatore abbia completamente e regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali.

ART. 14

RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

L'appaltatore svolge il servizio sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti che nei confronti della Fondazione e dei terzi.

L'appaltatore, pertanto, deve predisporre ed attuare tutte le misure per garantire la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente appalto.

L'appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con l'accettazione del presente Capitolato e/o derivanti dal Contratto, solleva la Fondazione da qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose della Fondazione stessa, dall'appaltatore e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze, incidenti verificatisi in occasione dell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine, l'appaltatore deve stipulare un'apposita polizza con primaria compagnia di assicurazioni, di durata pari a quella del presente appalto, per eventuali danni causati a persone o cose nello svolgimento delle attività appaltate in ragione della presente procedura. Tale polizza dovrà prevedere l'espressa rinuncia da parte della compagnia ad ogni azione di rivalsa nei confronti della Fondazione, nonché, in deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 del codice civile, la rinuncia dell'assicuratore a qualsiasi riserva e/o eccezione nei confronti della Fondazione, in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti.

La polizza dovrà essere presentata prima della stipula del Contratto.

ART. 15

NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione delle attività e delle prestazioni oggetto del presente appalto è regolata, in via graduata:

- a) dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- b) dalle disposizioni degli Atti di gara e dei relativi allegati (Capitolato d'Oneri, Capitolato Tecnico e relativi Allegati);
- c) da quanto previsto nell'Offerta tecnico-economica presentata dall'appaltatore in sede di gara;
- d) da tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii;
- e) norme in materia di sicurezza luoghi di lavoro di cui al D.lgs 81/2008 e s.m.i.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, l'appaltatore rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 16

SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto, secondo quanto previsto dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., entro il limite del 30%.

Fermo restando quanto sopra, l'affidamento di attività in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- L'appaltatore deve aver indicato in sede di offerta, i servizi o le parti che intende subappaltare. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero

venga fornita in modo generico, nessuna autorizzazione al subappalto potrà essere concessa all'appaltatore.

- L'appaltatore deve trasmettere alla Fondazione copia conforme all'originale del contratto di subappalto almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio di effettivo inizio dell'esercizio del relativo servizio. Il contratto deve contenere esplicitamente l'accettazione, da parte del subappaltatore di tutte le condizioni del presente capitolato, e di tutti gli impegni specificati in offerta dall'Appaltatore relativamente alle parti di servizio subappaltato.
- Al contratto di cui al punto precedente , l'Appaltatore deve allegare altresì una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il titolare del subappalto.
- Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Fondazione l'Appaltatore deve trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art.38 del D.lgs n.163 del 2006 e s.m.i.
- L'Appaltatore deve dimostrare che non sussiste, nei confronti del Subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della Legge n. 575 del 1965 e ss.mm.ii.
- L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
- I pagamenti al subappaltatore dovranno essere effettuati a cura diretta dell'appaltatore. E' comunque obbligo dell'appaltatore di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora entro il predetto termine l'appaltatore non trasmetta le suddette copie delle fatture quietanzate, la Fondazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore stesso.

Quanto previsto dal presente Capitolato per l'Appaltatore, in materia di verifiche e controlli, riservatezza ed obblighi nei confronti del personale dipendente, si applica anche nei confronti dell'eventuale Subappaltatore.

ART. 17

CORRISPETTIVO E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il corrispettivo complessivo ed omnicomprensivo spettante all'appaltatore a fronte della piena e corretta esecuzione delle attività oggetto dell'appalto per il quale è risultato aggiudicatario, è pari a quanto dallo stesso indicato nell'offerta economica presentata in sede di gara e comunque a quanto indicato nel Contratto stipulato con la Fondazione.

Il predetto corrispettivo per l'espletamento del servizio di pulizia sarà considerato fisso ed invariabile, nonché sempre riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del presente Capitolato, del Contratto e, comunque, di quelle concordate con la Fondazione, fermi restando – ove compatibili e/o migliorativi per la Fondazione– gli impegni assunti dall'appaltatore con la presentazione dell'offerta in sede di gara.

Il pagamento del corrispettivo è subordinato all'accertamento da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, in termini di qualità e quantità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, come previsto dall'art 307 comma 2 del D.P.R. n°207/2010.

In applicazione dell'art 4 comma 3 del D.P.R. 207/2010 sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dell' 0,5%, le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della Fondazione della verifica di conformità.

Le fatture, da inviarsi con raccomandata A/R o consegnata brevi manu, dovranno essere intestate a Fondazione Bioparco, viale del Giardino Zoologico n°20, 00416 Roma e dovranno riportare il seguente codice: il codice C.I.G., come indicato sul contratto sottoscritto tra le parti.

Il pagamento delle fatture, detratte le eventuali penalità, sarà effettuato entro 90 giorni dal ricevimento delle stesse mediante bonifico bancario da disporre presso l'istituto bancario e sul conto corrente dedicato indicato dal Contraente e dovrà recare l'indicazione del codice CIG nel rispetto delle disposizioni sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

Ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i., l'Appaltatore si impegna a comunicare alla Fondazione, unitamente all'invio del contratto controfirmato, le coordinate del conto corrente bancario o postale dedicato ad accogliere le movimentazioni finanziarie relative al presente appalto, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto; in caso contrario la Fondazione Bioparco non potrà effettuare i pagamenti dovuti.

L'appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note alla Fondazione le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l'appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti già effettuati.

Ai sensi dell'art 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010 ogni pagamento del corrispettivo contrattuale è subordinato all'acquisizione del DURC e di ogni altra documentazione attestante che gli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'appalto (versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente, versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti) sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore.

ART. 18

TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui **all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.**

L'appaltatore si obbliga a inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto o del diverso subcontratto, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modificazioni ed integrazioni.

ART. 19

VERIFICHE E CONTROLLI

La Fondazione si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che l'appaltatore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato tecnico e negli altri atti di gara e, in modo specifico, controlli di rispondenza e di qualità.

Qualora, a seguito dei controlli dovessero risultare aspetti di non conformità al presente Capitolato, al Capitolato Tecnico e agli altri atti di gara, l'appaltatore dovrà provvedere ad eliminare le non conformità rilevate entro il termine indicato dalla Fondazione. Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui sopra, la Fondazione si riserva la facoltà di procedere all'applicazione di penali, il cui importo sarà calcolato sulla base di quanto indicato nel presente Capitolato.

La Fondazione si riserva inoltre la facoltà di effettuare controlli e attività di monitoraggio per la verifica dei livelli di servizio, anche avvalendosi di soggetti terzi, senza che a ciò sia opponibile alcunché da parte dell'appaltatore.

ART. 20

INADEMPIMENTI E PENALI

Le attività oggetto del presente Capitolato devono essere pienamente e correttamente eseguite a **decorrere dalla data indicata nell'art. 2 del presente Capitolato** e nel rigoroso rispetto della tempistica e delle modalità previste negli atti di gara e nell'offerta tecnico-economica presentata dall'appaltatore in sede di gara. Decorsa inutilmente la suddetta data senza che il servizio abbia avuto inizio, per ogni giorno di ritardo, non dipendente dalla Fondazione da caso fortuito o forza maggiore, si applicherà una penale pari ad **Euro 500, 00 (cinquecento/00)**.

- Nel caso in cui si accerti che il servizio non è stato realizzato a perfetta regola d'arte, conformemente a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e nel rispetto degli orari previsti, l'appaltatore dovrà provvedere, previa richiesta della Fondazione inviata a mezzo fax o mail, ad effettuare le prestazioni contestate a perfetta regola d'arte entro la giornata in cui è stata ricevuta la predetta contestazione, laddove si tratti di prestazioni da effettuare con cadenza

giornaliera. Per ogni giorno di ritardo nella corretta esecuzione delle prestazioni nei predetti termini non dipendenti dalla Fondazione, da forza maggiore o caso fortuito, la Fondazione stessa avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'appaltatore una penale pari ad **€ 50,00 minimo ad € 500,00** massimo, a seconda della gravità dell'inadempimento.

Le prestazioni eseguite a seguito di contestazione da parte della Fondazione non daranno luogo ad alcun compenso, in quanto fornite a compensazione di prestazioni non effettuate ovvero effettuate in modo negligente e non a perfetta regola d'arte.

- Nel caso in cui si accerti la mancanza nei servizi igienici dei materiali di consumo, l'appaltatore dovrà provvedere, dietro richiesta, a loro approvvigionamento entro poche ore (max 3 ore) dalla richiesta. Per ogni ora di ritardo, rispetto al termine sopra indicato, non dipendente dalla società appaltante, da forza maggiore o caso fortuito, la Fondazione, applicherà a suo insindacabile facoltà una penale di € 50,00.
- Nel caso di mancato rispetto del monte ore previsto inderogabilmente negli atti di gara e di quelle aggiuntive offerte in sede di gara dall'appaltatore, non dipendente dalla Fondazione, da caso fortuito o forza maggiore, sarà applicata all'Appaltatore una penale pari al doppio del costo orario previsto dalle tabelle ministeriali per il relativo inquadramento contrattuale per il numero totale di ore che risultano non coperte.
- Nel caso in cui l'appaltatore non provveda alla sostituzione del personale non idoneo alla Fondazione è applicata una penale di **Euro 50,00 (cinquanta/00)** per ogni giorno di mancata sostituzione.
- Per ogni giorno di assenza o irreperibilità del Responsabile dell'appalto ovvero del suo sostituto, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di applicare all'appaltatore una penale pari ad **€ 500.00 (cinquecento)**.
- Per mancato, carente o incompleto invio dell'elenco nominativo di tutti i lavoratori utilizzati nell'esecuzione dell'appalto di cui all'art.6 verrà prevista una penale da **€ 200,00 a € 500,00**.
- Nel caso in cui i macchinari e le attrezzature, prodotti di pulizia non corrispondono alla tipologia, alla quantità e/o qualità, rispetto all'elenco presentato in sede di gara, verrà applicata una penale pari **ad € 200,00** fino al ripristino della situazione.

- **Altre inadempienze**, qualora il referente della Fondazione accerti il precario stato di pulizia degli edifici derivanti dallo scarso livello delle pulizie ordinarie, tenuto conto della gravità della situazione, il referente della Fondazione avrà la facoltà di richiedere all'impresa una serie di interventi di ripristino. Tali prestazioni verranno richieste tramite fax o mail all'impresa e rese dalla stessa nel termine max di 5 giorni dalla comunicazione. Esse non daranno luogo ad alcun addebito, a carico della Fondazione, in quanto fornite a compensazione di servizio negligente di pulizia in caso di : non reperibilità del personale nelle fasce orarie convenute; impiego personale non addestrato; carenze sul rendimento del servizio; mancata sostituzione del personale non gradito sul piano comportamentale o del rendimento;mancata sostituzione del personale per ferie, malattie, infortunio, in tal caso la Fondazione applicherà caso per caso, a propria discrezione, penali sino al max del 10% del corrispettivo mensile.

Le suddette penali complessivamente intese potranno applicarsi fino ad un massimo del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale complessivo. Qualora il colpevole ritardo dell'appaltatore ecceda il suddetto limite, la Fondazione avrà l'insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell'eventuale maggior danno dalla stessa subito.

Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l'appaltatore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, nel Capitolato Tecnico e negli altri atti di gara.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati dalla Fondazione all'appaltatore mediante e-mail e/o fax. In tal caso, l'appaltatore deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni alla Fondazione nel termine massimo di 10 (dieci) giorni solari e consecutivi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ad insindacabile giudizio della Fondazione ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, la Fondazione stessa potrà applicare all'appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento e per tutta la durata dello stesso e trattenere l'importo della penale in fase di liquidazione della fattura, previa comunicazione all'impresa aggiudicataria.

La Fondazione potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all'appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi

della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l'appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l'appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'appaltatore prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto della Fondazione a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 21

RISOLUZIONE E RECESSO

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, la Fondazione potrà risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a)** accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento, anche non grave, dei suddetti obblighi ed oneri;
- b)** dopo dieci contestazioni scritte su ritardi nell'inizio dei turni di servizio o per mancate timbrature, o comunque a causa di irregolarità nell'espletamento del servizio;
- c)** per sospensione arbitraria del servizio di pulizia da parte dell'appaltatore;
- d)** accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro l'appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari dell'appaltatore;
- e)** cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Fondazione;

- f)** mancato rispetto, da parte dell'appaltatore, di tutte le disposizioni normative vigenti in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, nonché in materia di costo del lavoro e retribuzioni minime dei lavoratori;
- g)** affidamento di attività in subappalto in violazione di quanto previsto nel presente Capitolato ovvero cessione - totale o parziale, diretta o indiretta – del presente Contratto, oppure cessione non autorizzata dei crediti da quest'ultimo derivanti ovvero conferimento, in qualsiasi modo e forma, di procure all'incasso;
- h)** mancata completa reintegrazione della cauzione definitiva eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Fondazione Bioparco;
- i)** perdita in capo all'appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'art 38 del D.lgs 163/2006 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione.

La Fondazione, nel caso di giusta causa, ha diritto di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza necessità di preavviso. In particolare, sussiste una giusta causa di recesso qualora:

- a)** taluno dei componenti l'organo di amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale ovvero il Responsabile unico dell'appalto, sia condannato - con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
- b)** venga proposta una domanda ovvero un ricorso nei confronti o contro l'appaltatore, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che possa determinare lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la nomina di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione ovvero di recesso per giusta causa deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione o il recesso hanno effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari.

Dalla data di efficacia della risoluzione o del recesso, l'appaltatore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla Fondazione Bioparco.

In caso di risoluzione o di recesso per giusta causa della Fondazione Bioparco, l'appaltatore ha diritto ai corrispettivi relativi alle sole prestazioni eseguite a perfetta regola d'arte, secondo i corrispettivi e le modalità di fatturazione e pagamento previsti nel Capitolato e nel Contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 del codice civile.

ART. 22

ESECUZIONE IN DANNO

Qualora l'appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, la Fondazione potrà affidare ad altra ditta senza alcuna formalità l'esecuzione totale o parziale di quanto omesso dall'appaltatore stesso.

ART. 23

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI

E' fatto divieto all'appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, a pena di nullità, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006.

L'appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nei limiti di quanto stabilito dall'art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e a condizione che la Fondazione Bioparco accetti espressamente la cessione. E' fatto comunque divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

In caso di inadempimento da parte dell'appaltatore degli obblighi di cui sopra, la Fondazione avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno subito.

ART. 24

COMUNICAZIONI

Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l'appaltatore e la Fondazione, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad es., raccomandata a/r o fax o e-mail, etc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l'ora di ricezione.

ART. 25

CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Il Presidente del Bioparco

Federico Coccia

